

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

“Modifica della Deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856, recante 'Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”

Presentata dai Consiglieri regionali

Andrea FLUTTERO (1° firmatario)

Andrea TRONZANO

Angelo Luca BONA

Francesco GRAGLIA

Luca Angelo ROSSI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

“Modifica della Deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856, recante 'Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856, recante “Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale” con la quale è stato approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (di seguito: Nuovo RET);

ricordato che l'assoluta maggioranza dei Comuni piemontesi è dotata di regolamento edilizio, formato e approvato ai sensi della l.r. 19/1999 “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”; tali regolamenti sono tutti definiti sulla base del testo tipo a suo tempo formato dalla Regione e successivamente aggiornato;

rilevato il corretto funzionamento del sistema dei regolamenti edilizi in Piemonte, che non genera disfunzioni o incertezze presso le amministrazioni comunali e che costituisce un sicuro punto di riferimento per tutta l'attività edilizia;

ricordato che i comuni devono, ai sensi della citata DCR, adeguare il proprio regolamento edilizio al Nuovo RET entro il 3 luglio 2018;

richiamato che ai sensi della suddetta DCR la Parte Prima di detto Nuovo RET, contenente le “definizioni uniformi” dei parametri urbanistici ed edilizi presenti nei regolamenti edilizi dei comuni piemontesi, approvati e vigenti ai sensi della l.r. 19/1999, non entra in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art. 12, comma 5, della l.r. 19/1999. Tale rinvio dell'entrata in vigore è motivato da gravi e irrisolti problemi di congruenza tra le norme oggi vigenti in Piemonte e le indicazioni del Nuovo RET, soprattutto con riferimento al calcolo delle distanze tra edifici (art. 30 del nuovo RET) e al calcolo dei volumi degli edifici (art. 19 del Nuovo RET): la mancata risoluzione di tali incongruenze genererebbe gravi problemi normativi in pressoché tutti i comuni piemontesi;

rilevato che la Parte Seconda di detto Nuovo RET – che dovrebbe entrare in vigore presso i comuni in seguito all'approvazione, presso ognuno di essi, del Nuovo RET, senza procedura di rinvio – è stata definita dalla Regione in maniera tale da richiedere, per la completezza del testo, un lavoro ulteriore di messa a punto e di chiarimenti, a partire dalle cosiddette “Istruzioni” (testo riportato, per molti articoli, in corsivo);

rilevato inoltre che può risultare di alta incertezza, di difficile lettura e di scarsa operatività un testo del Nuovo RET Comunale, formato dalla Parte Prima del vigente RET e dalla Parte Seconda tratta dal Nuovo RET, con inevitabili incongruenze a livello di testi e richiami interni; tale situazione di incertezza operativa e normativa è destinata a protrarsi a lungo, fino all'approvazione di nuovi piani regolatori generali, quindi per molti anni a venire;

considerato che il lavoro che ogni Comune, o loro forma associativa, deve svolgere per passare dalle citate “Istruzioni”, fornite dalla Regione, al testo effettivo del Nuovo RET risulta inutilmente pesante e ripetitivo, con costi ingiustificati posti a carico dei comuni, e quindi contro ogni principio di uso ottimale delle risorse pubbliche;

ritenuto pertanto di modificare la DCR del 28 novembre 2017, n. 247-45856 al fine di ovviare alle criticità sopra evidenziate

**SI PROPONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
DI DELIBERARE**

la modifica della DCR 28 novembre 2017, n. 247-45856 nel seguente modo:

il punto 3) del dispositivo, è così sostituito:

“3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, con riferimento alle procedure e ai tempi da seguire per l’adeguamento comunale e alle specifiche norme transitorie, quanto segue:

- i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale entro la data del 3 luglio 2018, o comunque entro centoventi giorni da quando la Regione approva e rende pubblico il testo del Nuovo RET, completo in ogni sua parte e quindi direttamente adottabile, fatte salve le modifiche e le integrazioni demandate ai comuni stessi, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata;

- per esigenze di chiarezza nei rapporti con i cittadini, nonché per esigenze di omogeneità, completezza e chiarezza degli atti della Pubblica Amministrazione, l’entrata in vigore dell’intero Regolamento Edilizio (Parte Prima e Parte Seconda) avviene all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all’articolo 12, comma 5, della l. r. 19/1999;

- il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;”